

# REGIONE BASILICATA

DIP. PRESIDENZA

Deliberazione 03 novembre 2020, n.738

“Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.P.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo” - Approvazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA la L. n. 241/90 e successive modifiche, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la L.R. n. 10/2020, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
- VISTA la L.R. n. 11/2020, recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022”;
- VISTA la L.R. n. 12/2020, recante: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;
- VISTA la D.G.R. n. 188/2020, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 189/2020, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, ad oggetto “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539/2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 54/2019, ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vice presidente e attribuzione delle relative deleghe”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 25/2020, ad oggetto “Decreto del Presidente della giunta regionale del 10 maggio 2019. N.54. Determinazioni”;
- VISTA la D.G.R. n. 524/2019, ad oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro;
- VISTA la L.R. n. 29/2019 recante “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e Disciplina dei Controlli Interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati;

- VISTA la D.G.R. n. 36/2020, con la quale, nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui alla citata L.R. n. 29/2019, è stato confermato l'organigramma esistente dei Dipartimenti dell'Area istituzionale "Giunta Regionale" quale riveniente dai su elencati provvedimenti deliberativi dell'organo esecutivo n. 689/2015 e n. 624/2016, con le modifiche di cui alle richiamate deliberazioni n. 771/15, n. 1142/2015, n.75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016, n. 1374/2016, n. 1411/2016, n. 209/2017, n. 161/2018 e n. 386/2018;
- PREMESSO che la società Sviluppo Basilicata S.p.A. è una società per azioni unipersonale a totale partecipazione regionale deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Basilicata per la creazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale in coerenza con le politiche e gli atti programmatici regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 400 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto "Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società di Capitali partecipate dalla Regione Basilicata ex art. 1, commi 611, 614, legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – Approvazione;
- VISTA la D.G.R. n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva";
- VISTA la D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione nuovo schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Delega alla sottoscrizione."
- VISTO l'Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 22 dicembre 2016 (rep. n. 16766), contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento, di cui alla D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 30 aprile 2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017";
- VISTA la D.G.R. n. 921 del 8 settembre 2017 avente ad oggetto "D.Lgs. 175/2016 integrato e modificato con D.Lgs. 100/2017. Istituzione del Tavolo tecnico di studio e attuazione del TUSP."
- VISTA la D.G.R. n. 964 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS";
- VISTO l'art. 4 della Legge Regionale n. 28 del 12 ottobre 2018, intitolato "Soggetto gestore";
- VISTA la D.G.R. n. 1386 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUPS";
- VISTA la D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata - Art. 19 TUPS";

- VISTA la D.G.R. n. 982 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto “Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS”
- VISTO il Comunicato dell’Istituto nazionale di statistica contenente “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2019 n. 229, nel quale è inclusa la società Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- RILEVATO che la menzionata D.G.R. n. 982 del 21 dicembre 2019 ha confermato il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale società regionale con il compito di fornire supporto tecnico e finanziario alla crescita, allo sviluppo e all’innovazione del sistema produttivo lucano, in coerenza con le disposizioni dello statuto sociale e dell’art. 4 della L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018;
- CONSIDERATO che Sviluppo Basilicata S.p.A., in quanto società a totale partecipazione regionale, rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (per brevità anche “TUSP”) che detta norme in materia di costituzione, mantenimento e gestione di società da parte di pubbliche amministrazioni, con esclusione delle disposizioni dell’art. 4 in quanto inclusa nell’Allegato A di cui all’art. 26;
- CONSIDERATO che Sviluppo Basilicata S.p.A. opera nei confronti della Regione Basilicata secondo le modalità dell’*in house providing* previste dalla normativa vigente, la cui operatività si concretizza nello svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale;
- VISTO l’art. 16 del d.lgs. 175/2016 il cui comma 1 prevede che *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”* e il cui comma 3 stabilisce che *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”*.
- l’art. 5 comma 1 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che *“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati”*

dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ....”

• **l'art. 192 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016** (“Codice dei contratti pubblici”) rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house” i quali prevedono rispettivamente quanto segue: “ **1.** E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. **2.** Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ”

• **le Linee Guida n. 7**, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016”, adottate dall'ANAC con Delibera n. 235 del 15/02/2017, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 (di seguito “Linee Guida”);

• **l'art. 9.2** delle Linee Guida il quale prevede in particolare che la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house da parte dell'amministrazione, così come previsto dallo stesso art. 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del nuovo quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica sopra indicato, l'organismo è qualificabile in house quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- ✓ l'assenza di partecipazione di capitali privati, salvo eccezioni precisamente declinate;
- ✓ lo svolgimento per oltre 80 per cento del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dall'ente controllante;
- ✓ l'esercizio da parte dell'ente controllante del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

CONSIDERATO altresì che, in presenza di dette condizioni, l'organismo in house può ricevere legittimamente l'affidamento diretto del contratto:

- ✓ ad avvenuta presentazione da parte del l'ente controllante della domanda d'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 istituito presso l'ANAC ai sensi delle Linee Guida;
- ✓ se risultano rispettate le prescrizioni dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

VERIFICATO che Sviluppo Basilicata S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP e artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- ✓ è a totale partecipazione regionale;
- ✓ svolge oltre l'80 per cento del fatturato nei confronti della Regione nello svolgimento dei compiti da questa affidati (cfr. art. 3 Statuto sociale);
- ✓ la Regione Basilicata esercita sulla Società un potere di indirizzo e di controllo, strategico e operativo, analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi (cfr. art. 3 dello Statuto sociale), secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Basilicata del 29 maggio 2015 n. 703 recante "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house";
- ✓ la Regione Basilicata ha presentato istanza di iscrizione della Società nell'Elenco ex art. 5 del d.lgs. 50/2016 in data 6 febbraio 2018, il cui procedimento di iscrizione si è concluso con esito positivo giusta Delibera dell'ANAC n. 66 del 30 gennaio 2019;

ACCERTATO che Sviluppo Basilicata S.p.A. è qualificabile organismo in house della Regione Basilicata legittimata a ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale nel rispetto dei termini indicati nell'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016;

ESAMINATO il comma 2 del predetto art. 192 del d.lgs. 50/2016 il quale prescrive che ove il servizio sia disponibile sul mercato, presupposto necessario per l'affidamento è il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dall'organismo in house avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e che la scelta di non ricorrere al mercato sia motivata e l'affidamento in house sia conforme ai principi generali di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

RILEVATA la complessità della metodologia di valutazione della congruità economica derivante principalmente dalla necessità di individuare specifici parametri di confronto in relazione alle tipologie di attività oggetto di affidamento, nonché l'esigenza di individuare una metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi, ai fini della valutazione di congruità dell'offerta economica richiesta dal comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che costituisca criterio univoco e comune alle diverse Direzioni regionali affidanti a Sviluppo Basilicata S.p.A.;

DATO ATTO che, nella seduta del 14.10.2020, il Comitato di Indirizzo e Controllo istituito con D.G.R. n. 703 del 29.5.2015 ai fini dell'esercizio del controllo analogo standardizzato sulle società in house della Regione Basilicata, ha esaminato il documento di Metodologia ed espresso parere favorevole demandando all'Ufficio

Affari Generali la predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre al vaglio della Giunta regionale;

- RITENUTO di approvare l'allegato documento denominato "*Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo*";
- RITENUTO di disporre la verifica da parte dei Dipartimenti interessati della coerenza delle Convenzioni in essere tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. con il documento metodologico approvato con il presente atto e, ove necessario, all'adeguamento delle stesse;
- RILEVATO inoltre che il vigente Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. scade il 31 dicembre 2020 come previsto all'art. 10, comma 2 dello stesso;
- RITENUTO pertanto, di dover incaricare l'Ufficio Affari Generali e Istituzionali di procedere alla revisione dell'Accordo medesimo adeguandolo, ove occorrente, al quadro normativo vigente e aggiornando il medesimo alle prescrizioni del documento metodologico approvato con il presente atto;

Su proposta del Presidente

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

- 1) di approvare il documento "*Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo*", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale dello stesso sul Burb e sulla pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 3) di disporre la verifica da parte dei Dipartimenti interessati della coerenza delle Convenzioni in essere tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. con il documento metodologico approvato con il presente atto e, ove necessario, all'adeguamento delle stesse;

- 4) di dare mandato all'Ufficio Affari Generali e Istituzionali di procedere alla revisione dell'Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata s.p.a, di cui alla D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016, stipulato il 22 dicembre 2016 (Rep. n. 16766) adeguandolo, ove necessario, al quadro normativo e vigente e aggiornando il medesimo alle prescrizioni del documento metodologico approvato con il presente atto.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

(Avv. Assunta Palamone)

Firmato digitalmente da

**Assunta Anna Luisa  
Palamone**

O = non presente  
C = IT

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Firmato digitalmente da	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
	Fare clic qui per immettere testo.	
è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso _____, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Firmato digitalmente da

**Roberta  
Trattenero**

**C = IT**

## **Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo**

### **1. Premessa**

Il presente documento contiene la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti dei Dipartimenti regionali a Sviluppo Basilicata S.p.A., con le possibili motivazioni a supporto della decisione dei Dipartimenti di affidare il contratto secondo il modello dell'in house providing, ai sensi del comma 2 dell'art.192 del D.Lgs. 50/2016.

I paragrafi che seguono contengono un'illustrazione delle analisi condotte e dei relativi esiti partendo dalle valutazioni contenute nel "*Documento di inquadramento giuridico e proposta possibili motivazioni a supporto valutazioni di congruità degli enti pubblici per gli affidamenti "in house" ai sensi art.192 d.lgs. 50/2016 approvato, in data 7 giugno 2018, dall'assemblea dell'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali ("A.N.Fi.R."), alla quale Sviluppo Basilicata S.p.A. aderisce.*

### **2. Inquadramento normativo**

Il nuovo quadro normativo in materia di società pubbliche che operano secondo il regime dell' "in house" è delineato nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e negli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016 i quali fissano le condizioni in presenza dei quali un organismo può essere qualificato *in house* e nell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce le condizioni che legittimano l'affidamento di un appalto o di una concessione ad un organismo in house senza cioè esperire una procedura di evidenza pubblica. L'organismo è qualificabile in house quando sono soddisfatte cumulativamente tre condizioni:

- i. l'assenza di partecipazione di capitali privati, salvo eccezioni precisamente declinate;
- ii. lo svolgimento per oltre 80 per cento del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dall'ente controllante;
- iii. l'esercizio da parte dell'ente controllante del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 50/2016 l'organismo *in house* può ricevere legittimamente l'affidamento diretto dell'appalto o concessione,

- i. ad avvenuta presentazione da parte dell'ente controllante della domanda d'iscrizione nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 50/2016", istituito presso l'ANAC (comma 1);

- ii. se risultano rispettate le prescrizioni del comma 2, il quale fissa il presupposto necessario della valutazione della *congruità economica* dell'offerta dell'organismo in house.

In virtù delle predette disposizioni di legge la qualificabilità di società "in house" ai sensi del TUPS non è di per sé sufficiente per considerare legittimo il singolo affidamento di un appalto pubblico o concessione da parte del socio pubblico dovendosi svolgere una verifica in concreto in ordine all'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Il provvedimento di affidamento deve in via preliminare dare atto dell'esistenza dei presupposti formali (iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. 50/2016) e sostanziali (condizioni indicate nell'art. 5, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e artt. 5, 16, 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016) che consentono di qualificare l'organismo affidatario come in house deputato allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento (valutazione operata in sede di costituzione della società ex art. 5 TUPS o mantenimento ex artt. 20 e 24 TUPS), presupposti che appunto consentono "in astratto" di non ricorrere al mercato. L'onere motivazionale non può prescindere dalla scelta della stessa P.A. di costituire e mantenere la società in house in virtù del generale principio di efficienza e buona amministrazione; l'atto di affidamento del contratto (ferma restando la congruità economica e il rispetto di principi indicati dalla norma) diventa di volta in volta la conferma e l'esecuzione della scelta dell'amministrazione affidante dell'autoproduzione del servizio già ispirata e rispettosa dei principi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria che devono essere mantenuti in capo alla società in house. Detti principi trovano applicazione con adeguati affidamenti di contratti ad un costo congruo (rispettoso dei parametri dello stesso art. 192) che facciano raggiungere quantomeno il pareggio di bilancio cui deve tendere la società in house, anche in considerazione dell'obbligo della PA controllante di accantonare nel proprio bilancio somme per la copertura delle perdite delle società in house (art. 21 TUPS).

L'atto di affidamento dopo aver enunciato la sussistenza dei presupposti normativi per la qualificabilità dell'organismo in house deve dare atto della verifica condotta dall'amministrazione affidante ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

**Il comma 2 dell' art. 192 del d.lgs. 50/2016** prevede che: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".*

Sulla base di tale prescrizione, ove il servizio sia disponibile sul mercato, **presupposto necessario** per l'affidamento è il preventivo svolgimento di una **valutazione sulla congruità economica** dell'offerta proposta dai soggetti *in house* ed una stringente motivazione del provvedimento di affidamento che deve indicare le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché la funzionalità dell'affidamento al raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficienza e qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche. Come evidenziato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale sullo schema di decreto legislativo recante il Codice dei Contratti pubblici (parere Consiglio di Stato n. 855 dell'1° aprile 2016) "Si tratta di un **onere motivazionale rafforzato**, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall'Amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche".

La complessità dell'onere motivazionale degli affidamenti diretti e l'esigenza di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni dell'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 agli affidamenti dei diversi Dipartimenti regionali a Sviluppo Basilicata S.p.A. hanno fatto sorgere l'esigenza di elaborare il presente documento volto a delineare una metodologia per la valutazione della congruità economica con la definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo ed un quadro motivazionale a supporto delle decisioni dei diverse Direzioni regionali affidanti.

La **parte motivazionale** dell'atto di affidamento **più complessa** è data proprio dal **giudizio di congruità**.

La norma non offre criteri di dettaglio, si limita a rapportare il giudizio di congruità all'oggetto e al valore della prestazione. Il riferimento all'**oggetto ed al valore della prestazione** induce a ritenere che non si tratta di una valutazione prettamente ed esclusivamente focalizzata sull'elemento prezzo ma estesa anche agli aspetti qualitativi del servizio.

Degli spunti interpretativi utili possono essere desunti dallo stesso contesto normativo (art. 97 D.Lgs. 50/2016) che si occupa di congruità delle offerte ai fini della verifica dell'anomalia e dalla giurisprudenza che si è occupata dei giudizi di congruità (TAR Napoli sent. 3577/2017; TAR Aosta sent. 29/2017; TAR Brescia sent. n. 863/2016; Cons. di Stato sez. IV, sent. n. 1633/2013). Il concetto di congruità è utilizzato non solo come un concetto di pura convenienza economica ma anche come concetto di sostenibilità finanziaria, vale a dire di serietà e realizzabilità dell'offerta. Il concetto di congruità così inteso è rinvenibile anche nell'art. 5 del TUSP che si occupa del giudizio di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria effettuato dall'Amministrazione affidante nella fase di costituzione e mantenimento (art. 20 TUSP) della società *in house*. L'art. 5 del TUSP prevede che "1. .... *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della*

*convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*

L'art 5 del TUPS e l'art. 192 si prestano dunque ad una lettura coordinata in sede di valutazione della congruità dell'offerta. La valutazione di congruità richiesta dall'art. 192 sembra volere confermare il giudizio di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria effettuato nella fase di costituzione o mantenimento (art. 20 TUSP) della società e di scelta della gestione tramite in house. L'offerta economica dell'organismo in house per essere congrua deve essere dunque **conveniente e sostenibile**.

Ai fini della valutazione della **convenienza economica** l'ente affidante individua l'**oggetto del servizio**, le sue caratteristiche e **tutto ciò che incide sul suo valore** considerando gli obiettivi che la P.A. si è prefissata (qualità, immediatezza operativa, expertise, retribuzioni eque, penetrante controllo nel corso dell'espletamento delle attività diverso ed ulteriore rispetto a quello contrattuale, rispetto prescrizioni imposte dalla legge agli enti privati in controllo pubblico nell'esercizio della propria attività, etc.).

Il **giudizio di sostenibilità** invece **presuppone l'individuazione dei costi di produzione** del servizio; l'ente affidante deve avere cognizione di qual è il costo del servizio da affidare e di poterlo comparare con gli altri operatori economici (Atti del Convegno "Il nuovo testo unico sulle società pubbliche" Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Milano 14 novembre 2016; Relazione di Donato Centrone, magistrato della Corte dei Conti). Ciò è quanto si prefigge il presente documento.

L'offerta può dirsi sostenibile (e dunque seria ed affidabile) quando è idonea a coprire i costi di produzione del servizio oggetto di affidamento.

**L'offerta economica** dell'in house non deve dunque essere semplicemente quella "più bassa", cioè quella che determina un risparmio dei costi, ma deve essere quella che in base ad un giudizio di valutazione complessiva che metta insieme qualità, costi e benefici risulti **adeguata al raggiungimento degli obiettivi della P.A.** e di **importo in linea con il valore di mercato** del servizio ma, nel contempo, di importo **almeno uguale ai costi di produzione** sostenuti dall'in house stessa.

### **3. Ambito di intervento di Sviluppo Basilicata S.p.A.**

SVILUPPO BASILICATA è una **società** per azioni **unipersonale a totale partecipazione regionale**, deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Basilicata per la creazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale nell'ambito delle politiche e degli atti programmatici regionali in coerenza con le disposizioni dello statuto sociale e dell'art. 4 della L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018.

In quanto Società a totale partecipazione regionale, Sviluppo Basilicata rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica" (per brevità "TUSP") che detta norme in materia di costituzione, mantenimento e gestione di società da parte di pubbliche amministrazioni, con esclusione delle disposizioni dell'art. 4 per essere inclusa nell'Allegato A di cui all'art. 26.

Essa opera nei confronti della Regione Basilicata secondo **le modalità dell' in house providing**, nel rispetto dello statuto sociale e delle disposizioni normative contenute negli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sopra descritte. Soddisfa i requisiti ivi previsti, in quanto:

- è a totale partecipazione regionale;
- svolge oltre l'80 per cento del fatturato nei confronti della Regione nello svolgimento dei compiti da questa affidati (cfr. art. 3 Statuto sociale);
- la Regione Basilicata esercita sulla Società un potere di indirizzo e di controllo, strategico e operativo, analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi (cfr. art. 3 dello Statuto sociale), secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Basilicata del 29 maggio 2015 n. 703 recante "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house";
- la Regione Basilicata ha presentato istanza di iscrizione della Società nell'Elenco ex art. 5 del d.lgs. 50/2016 in data 6 febbraio 2018, il cui procedimento di iscrizione si è concluso con esito positivo giusta Delibera dell'ANAC n. 66 del 30 gennaio 2019.

La Regione Basilicata affida alla Società le attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, i cui principi generali ed elementi essenziali sono contenuti nell'Accordo Quadro del 22 dicembre 2016 (sostitutivo del precedente Accordo del 21 settembre 2010).

#### **4. Inquadramento servizi erogabili da Sviluppo Basilicata S.p.A.**

La D.G.R. n. 982 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 20 TUSP" ha confermato il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale società finanziaria regionale con il compito di svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale, in particolare:

- nel contesto delle politiche per il sostegno finanziario alle imprese, Sviluppo Basilicata opera come "**soggetto attuatore**" della finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria promossi dalla Regione Basilicata, il che si sostanzia nell'espletamento di compiti di istruttoria/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche;
- nel quadro delle politiche per la promozione l'animazione del tessuto economico, invece, opera come "**soggetto promotore**" dello sviluppo e accompagnamento delle imprese svolgendo azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti finanziari promossi dalla Regione Basilicata e di accompagnamento per la creazione di nuove imprese.

In relazione ai predetti ambiti di intervento, Sviluppo Basilicata fornisce un servizio **altamente qualificato, organico ed immediato** in quanto:

- ha una **comprovata esperienza** nella gestione di misure di finanza agevolata (nelle diverse fasi di istruttoria/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate) e di sviluppo e accompagnamento delle imprese (promozione e divulgazione, gestione programmi comunitari e incubatori d'impresa) maturata nel tempo ed un bagaglio di conoscenza nella gestione di procedimenti amministrativi per conto della Regione non facenti normalmente parte delle competenze professionali delle imprese private;
- è assoggetta alle **prescrizioni imposte dalla legge agli enti privati in controllo pubblico** nell'esercizio della propria attività (in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, antimafia) che garantiscono il rispetto di principi cui la Pubblica amministrazione ispira la propria azione amministrativa;
- il controllo analogo a cui è sottoposta garantisce **continuità del rapporto nel tempo** con la Regione nonché **immediatezza e organicità del servizio** consentendo di orientare in modo efficace le azioni verso gli obiettivi da raggiungere;
- persegue **finalità esclusivamente pubblicistica** e grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico e sociale regionale rappresenta, nel quadro della politica economica regionale, un **importante interlocutore locale** che incrocia le esigenze ed interagisce con le altre istituzioni pubbliche, il mondo delle imprese, delle associazioni di categoria, dei professionisti e della ricerca;
- l'**unicità della expertise** (conoscenze specialistiche della finanza agevolata e delle misure di sviluppo e accompagnamento delle imprese, conoscenze in tema di gestione di procedimenti amministrativi, conoscenza del tessuto imprenditoriale locale e relazionali maturate attraverso l'interazione con i diversi attori pubblici e privati del mondo imprenditoriale locale), maturata e consolidata in un lungo periodo grazie ad un intenso e sinergico lavoro svolto con la Regione nell'ambito della programmazione economica regionale per lo sviluppo del territorio, l'**obbligo del rispetto della normativa pubblicistica** previsto per le società a controllo pubblico ed il penetrante **controllo analogo** esercitato dalla Regione sull'attività sociale nel suo complesso, assicurano la massima qualità dei servizi affidati secondo gli standard di qualità auspicati dalla Regione nel rispetto dei principi generali che ispirano l'azione amministrativa;
- l'**efficacia del servizio** è assicurata dall'organicità del servizio stesso che comprende in via generale le diverse fasi procedurali di erogazione dei servizi alle imprese per conto della Regione e stadi di verifiche da parte della stessa Regione di contenuto diverso ed ulteriore rispetto a quello contrattuale e ancor di più da un consolidato sistema di collaborazione e flessibilità in grado di comprendere e far proprie le esigenze della Regione per migliorarne le azioni, pur mantenendo fermi gli obiettivi e i risultati attesi; flessibilità che difficilmente può instaurarsi in

un mero rapporto contrattuale e ancor di più con una pluralità di affidatari esterni privati le cui azioni sono volte alla massimizzazione del profitto. I servizi e le azioni espletati da Sviluppo Basilicata assumono sempre più caratteristiche di azioni di sistema che devono essere progettati e realizzati in forte collegamento con la Regione mediante la partecipazione ai tavoli istituzionali e team di lavoro in fase progettuale e mediante la verifica costante del fabbisogno della Regione e degli interlocutori del sistema produttivo;

- offre garanzie, qualità e competenze strettamente connesse e funzionali alla scelta operata (annualmente) **dalla Regione di mantenere** ai sensi dell'art. 20 del TUSP un **proprio organismo in house** a cui affidare in via diretta la gestione degli interventi a sostegno della creazione e dello sviluppo dell'imprenditoria locale (rispetto alla scelta di una potenziale pluralità di affidatari esterni) che fonda principalmente le sue ragioni nell'esigenza dell'ente di gestire in modo continuativo e sistematico le misure di incentivazione dell'imprenditoria locale coniugando professionalità, utilizzo razionale delle risorse pubbliche e benefici sul territorio.

Il mantenimento ex art. 20 TUSP dell'organismo *in house* Sviluppo Basilicata S.p.A. consente dunque "in astratto" di non ricorrere al mercato per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società.

La scelta tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara e il sistema dell'affidamento *in house* deve essere tuttavia preceduta dalla comparazione degli obiettivi pubblici che il Dipartimento intende perseguire e delle modalità organizzative avuto riguardo avuto a: tempi necessari, risorse umane e finanziarie da utilizzare, livello qualitativo delle prestazioni ecc..

La decisione di non ricorrere al mercato deve essere fondata sull'utilità che l'affidamento a Sviluppo Basilicata comporta in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dovendo risultare soddisfatti gli obiettivi indicati nel predetto art. 192 del d.lgs. 50/2016.

### **5. Analisi dei costi.**

Al fine dell'individuazione di una valida metodologia per la valutazione della congruità dei costi di affidamento dei servizi alla società *in house* Sviluppo Basilicata si rende utile procedere preliminarmente a un'analisi dei costi "standard" annuali della società che tenga conto in primo luogo del costo effettivo (busta paga) della risorsa impiegata (in ragione del fatto che Sviluppo Basilicata non dispone di una tariffazione per profili professionali) nonché di una quota dei costi indiretti che la società sostiene per il normale funzionamento della struttura. Attraverso la focalizzazione dell'importo complessivo annuo dei costi indiretti, quindi, si rende possibile identificare l'incidenza degli stessi sui costi diretti del personale e determinare la remunerazione complessiva della singola giornata/uomo impiegata (costo effettivo della retribuzione + quota costi indiretti).

PREVISIONE ECONOMICA COSTI	IMPORTO
<b><u>COSTI DIRETTI DEL PERSONALE</u></b>	
- Personale Area Business	€ 1.398.286
- Personale di Staff (per la sola parte direttamente rendicontata sulle commesse)	€ 311.680
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DEL PERSONALE</b>	<b>€ 1.709.966</b>
<b><u>COSTI INDIRETTI</u></b>	
Personale di staff (parte residua non rendicontabile sulle commesse)	€ 170.216
Organi Sociali (Revisione legale, Collegio Sindacale, OdV)	€ 48.000
Servizi e consulenze (Legali, lavoro, 231, privacy, qualità)	€ 28.394
Altri servizi e prestazioni (Assicurazioni, manutenzioni, noleggio attrezz., pulizia, assistenza informatica, buoni pasto, etc)	€ 115.746
Utenze e varie (telefonata, energia, cancelleria, postali, carburante, spese condominiali, abbonamenti, altre)	€ 88.800
Imposte indirette e altri oneri	€ 18.100
Ammortamenti	€ 54.600
Oneri finanziari	€ 15.450
Imposte dirette	€ 7.000
<b>TOTALE COSTI INDIRETTI</b>	<b>€ 546.306</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.256.272</b>

Dall'analisi del prospetto emerge che l'incidenza dei costi indiretti sui costi diretti del personale rendicontato sulle commesse affidate è pari al **31,95%** (€ 546.306/€ 1.709.966). Ne deriva che il costo complessivo del personale direttamente rendicontato sulle singole attività affidate dovrà essere incrementato della percentuale sopra indicata, tale da consentire anche la copertura dei costi indiretti e il raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilancio.

Tenuto conto che la remunerazione sulle commesse affidate avviene sulla base della singola giornata/uomo direttamente impiegata, è necessario che il costo da busta paga della singola risorsa rendicontata sia incrementata mediamente di una percentuale che tenga conto dell'incidenza dei costi indiretti.

In ragione dei diversi inquadramenti contrattuali del personale della società è stata individuata per ogni tipologia di inquadramento una diversa percentuale di imputazione dei costi indiretti che ha tenuto conto di un criterio di proporzionalità rispetto al costo del livello contrattuale (maggiore costo=minore percentuale) ed al numero delle risorse appartenenti a ciascun livello contrattuale

(maggiori risorse=maggiore percentuale), tale di ricondurre comunque ad una percentuale media complessiva dei costi indiretti pari al 31,95% del totale costo del personale diretto.

Nei costi diretti del personale è stato incluso anche il costo dell'Amministratore Unico per la parte delle giornate direttamente imputabili alle commesse.

Pertanto, sulla base dei criteri di proporzionalità sopra evidenziati (costo e numero risorse per inquadramento) il calcolo della percentuale di imputazione dei costi indiretti per ciascun inquadramento risulta il seguente:

Inquadram. contrattuale	N° Risorse	Costo medio	% imputazione costi indiretti
Amministratore/Dirigenti	3	€ 552,86	4,81%
Quadri	6	€ 358,78	24,58%
Impiegati 2°/3° livello	14	€ 229,63	49,89%
Impiegati 4°/5° livello	4	€ 178,29	23,60%
<b>TOTALI</b>	<b>27</b>		

Nella tabella che segue viene riportata una simulazione del costo complessivo del personale rendicontabile sulle attività su base annuale, ipotizzando un numero di giornate rendicontate (costi diretti del personale) pari a circa il 90% delle giornate lavorabili dal personale e applicando le percentuali sopra calcolate.

Inquadramento contrattuale	Costo medio	N° Risorse	Giornate rendicontate sulle attività	Costo totale da busta paga	% costi indiretti	Costi indiretti	MEDIA	TOTALE
Amministratore /Dirigenti	€ 552,86	3	580	€ 320.658,80	4,81%	€ 15.423,69	31,95%	€ 336.082,49
Quadri	€ 358,78	6	1.334	€ 478.612,52	24,58%	€ 117.642,96		€ 596.255,48
Impiegati 2°/3° livello	€ 229,63	14	3.285	€ 754.334,55	49,89%	€ 376.337,51		€ 1.130.672,06
Impiegati 4°/5° livello	€ 178,29	4	877	€ 156.360,33	23,60%	€ 36.901,04		€ 193.261,37
<b>TOTALI</b>		<b>27</b>	<b>6.076</b>	<b>€ 1.709.966,20</b>		<b>€ 546.305,19</b>	<b>31,95%</b>	<b>€ 2.256.271,39</b>

Il numero delle risorse indicate nel prospetto corrisponde a quelle attualmente in servizio compreso l'Amministratore Unico.

Il costo medio del personale è comprensivo di tutte le voci del costo del lavoro (retribuzione lorda, oneri sociali e previdenziali, assicurazioni obbligatorie, TFR, eventuale IRAP).

Il numero delle giornate indicate rappresenta circa il 90% delle giornate complessive lavorabili. Il costo delle giornate della parte residua del 10% è riclassificato tra i costi indiretti in quanto riferito a giornate di personale di staff non imputabili a specifiche commesse ma ad attività di struttura (segreteria, amministrazione, legale, etc.).

A fronte di quanto sopra esposto si evidenzia di seguito il prospetto con l'individuazione della tariffa giornata/uomo da considerare ai fini della remunerazione delle attività affidate a Sviluppo Basilicata.

Inquadramento contrattuale	Costo medio busta paga	Costi indiretti		Tariffa giornata/uomo
		%	importo	
Amministratore/Direnti	€ 552,86	4,81%	€ 26,59	<b>€ 579,00</b>
Quadri	€ 358,78	24,58%	€ 88,18	<b>€ 447,00</b>
Impiegati 2°/3° livello	€ 229,63	49,89%	€ 114,56	<b>€ 344,00</b>
Impiegati 4°/5° livello	€ 178,29	23,60%	€ 42,07	<b>€ 220,00</b>

Tali tariffe, così come derivanti dall'analisi dei costi innanzi descritta, devono a questo punto essere raffrontate con un parametro oggettivo che, nel costituire il riferimento univoco e costante per la valutazione della congruità dell'offerta societaria di ogni singolo affidamento, garantisca al tempo stesso la necessaria remunerazione societaria relativa alle giornate impiegate per la realizzazione delle attività e quindi il raggiungimento annuale del sostanziale pareggio di bilancio (D.G.R. n. 1/2019), contemperando il rispetto di entrambi i criteri di convenienza e sostenibilità dell'affidamento stesso.

#### **6. Individuazione del parametro di comparazione del costo/corrispettivo**

I servizi affidati e affidabili alla Società sono riconducibili, come illustrati nel paragrafo che precede, ad un'unica **macrocategoria di attività: attività di gestione di Avvisi pubblici** e Misure e

interventi di carattere finanziario e di promozione e accompagnamento delle imprese e **assistenza su specifici progetti**.

Per tale tipologia di attività è stata effettuata un'analisi di benchmark per individuare il parametro di riferimento per la valutazione preventiva della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ed è stato individuato, considerate anche le applicazioni della norma da parte di altre società in house, il parametro del corrispettivo (tariffa aggiudicata) previsto dalle convenzioni della Consip S.p.A. ("Convenzione") per l'erogazione del servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014/2020 - Lotto CIG 65214842D8 (lotto citato nel documento ANFIR) ritenuto il servizio più assimilabile a quello svolto da Sviluppo Basilicata S.p.A.. Il servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico è una componente rilevante del servizio di gestione degli Avvisi pubblici espletato da Sviluppo Basilicata caratterizzato, come sopra detto, da un perimetro più ampio. Il servizio di gestione degli Avvisi pubblici è un servizio organico e strutturato che include il servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico senza esaurirlo.

Le Tariffe previste nella Convenzione di riferimento per i diversi profili professionali sono riportate nella tabella che segue.

**Servizio di Assistenza tecnica alle Autorità di gestione e certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014 -2020 (Lotto CIG 65214842D8)**

Convenzione	Prestazioni principali	Valori delle caratteristiche essenziali in Convenzione.	Prezzo unitario (tariffa giornaliera in € - IVA esclusa)
Supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione del PO Operativi 2014-2020	Prestazioni di servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Gestione nelle attività di: 1) Programmazione e attuazione 2) Monitoraggio 3) Sorveglianza 4) Controllo 5) Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capo progetto:</b> professionista con esperienza lavorativa di almeno 14 anni, responsabile delle attività di assistenza tecnica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capo progetto € 540,00</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manager:</b> professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 anni, coordinatore dell'esecuzione dell'affidamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager € 450,00</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consulente senior:</b> professionista con esperienza lavorativa di almeno 7 anni, con autonomia operativa alta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulente Senior € 350,00</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consulente Junior:</b> professionista con esperienza lavorativa di almeno 4 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulente Junior € 230,00</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Specialista:</b> professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 anni sulle tematiche previste nella Programmazione 2014-2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialista € 400,00</li> </ul>

E' possibile pertanto effettuare una comparazione delle tariffe applicabili a Sviluppo Basilicata S.p.A. (basata sull'inquadramento contrattuale della risorsa impiegata da Sviluppo Basilicata che tenga conto – come sopra meglio descritto - dell'esperienza professionale maturata e del relativo costo

risultante dalla busta paga, incrementato della percentuale dei costi indiretti come in precedenza specificato) con le tariffe previste dalla Convenzione CONSIP.

TABELLA A

Tariffe Convenzione CONSIP	
Figura professionale	Costo IVA esclusa
Capo progetto (min. 14 anni)	€ 540,00
Manager (min. 10 anni)	€ 450,00
Consulente senior (min. 7 anni)	€ 350,00
Consulente Junior (min. 4 anni)	€ 230,00
Specialista (min. 10 anni)	€ 400,00

TABELLA B

Tariffe <i>in house</i> Sviluppo Basilicata S.p.A.	
Figura professionale	Costo medio IVA esclusa (busta paga + % costi indiretti)
Amministratore/Dirigenti  <i>Attività di coordinamento di attività e risorse;</i> <i>Rapporti con l'ente committente</i>	€ 579,00
Quadro 1° livello (min. 10 anni) <i>Ruolo di Responsabile di procedimento ex L. 241/1990</i>  <i>Responsabile di Funzione, di Progetto/Commessa</i>	€ 447,00
Impiegati 2°/3° livello (min. 7 anni) <i>Attività di:</i> <i>- istruttoria e monitoraggio;</i> <i>- procedure e reportistica;</i> <i>- attività amministrative e contabili</i>	€ 344,00
Impiegati 5° livello (min. 4 anni) <i>Attività di:</i> <i>- assistenza informatica</i> <i>- info e segreteria</i>	€ 220,00

Ponendo a raffronto le tariffe della Convenzione CONSIP e quelle relative alle prestazioni di Sviluppo Basilicata S.p.A. si rileva un sostanziale allineamento, avendo presente che le Tariffe di Sviluppo Basilicata sono comprensive di costi procedurali per l'assolvimento degli obblighi normativi peculiari della pubblica amministrazione al cui rispetto sono tenute le società pubbliche (si citano alcuni, approvvigionamenti e reclutamento del personale secondo regole pubblicistiche, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione), al contempo non sono comprensive dell'utile d'impresa non riconoscibile alle *in house*, incluso invece nelle tariffe CONSIP riferite alle società aperte al mercato. Sviluppo Basilicata non conseguirà alcun profitto relativamente agli importi che le saranno

riconosciuti per le attività oggetto di affidamento essendo diretti a coprire i costi effettivamente sostenuti.

#### 7. Modalità attuative.

**Per ciascun affidamento, Sviluppo Basilicata elaborerà la propria proposta economica** con l'indicazione:

- delle giornate/uomo per profilo professionale stimate per portare a compimento le attività oggetto dell'affidamento e la corrispondente tariffa applicabile di cui alla Tabella B, considerando le tempistiche medie consuntivate per lo svolgimento di processi analoghi,
- delle spese di missione del personale dedicato alla gestione del servizio, determinate sulla base delle norme contrattuali in vigore per il personale di Sviluppo Basilicata SpA,
- eventuali costi esterni da sostenere per lo svolgimento del servizio i quali saranno riconosciuti e remunerati previa prestazione di idonea documentazione.

**La Regione definirà il valore complessivo dell'affidamento** considerando:

- la stima dei costi elaborata da Sviluppo Basilicata,
- l'analisi dei dati storici di processi analoghi (time sheet pregressi o ore già consuntivate) gestiti da Sviluppo Basilicata o dalla stessa Regione,

e attesterà la congruità dell'offerta economica presentata da Sviluppo Basilicata in base ad un giudizio di **convenienza economica** e di **sostenibilità finanziaria**, indice di affidabilità e serietà dell'offerta stessa.

I criteri di cui al presente documento possono costituire parametro di riferimento, anche in via analogica, per il trattamento di attività residuali correlate ad Avvisi già attivi e in gestione presso Sviluppo Basilicata S.p.A..

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Come ampiamente illustrato nei paragrafi che precedono, **l'offerta economica** presentata dall'in house Sviluppo Basilicata non deve essere necessariamente quella "più bassa" cioè che determina un risparmio dei costi, ma deve essere quella che in base ad un giudizio di valutazione complessiva che metta insieme qualità, costi e benefici risulti **adeguata al raggiungimento degli obiettivi della P.A. di importo in linea con il valore di mercato** del servizio ma, nel contempo, di importo **almeno uguale ai costi di produzione** sostenuti dall'in house stessa.

**Riassumendo**, la scelta dell'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale della *in house* Sviluppo Basilicata tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara e il sistema dell'affidamento diretto è preceduta dalla comparazione degli obiettivi pubblici che l'affidante intende perseguire e delle modalità organizzative avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione (tempi necessari, risorse umane e finanziarie da utilizzare, livello qualitativo delle

prestazioni, retribuzioni eque, tipologia del controllo nel corso dell'espletamento del servizio ecc.). **In astratto il mantenimento ex art. 20 del TUSP** dell'organismo in house Sviluppo Basilicata **consente di non ricorrere al mercato** per la scelta dell'operatore. La decisione di non ricorrervi deve essere tuttavia fondata sull'utilità che l'affidamento a Sviluppo Basilicata comporta in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dovendo risultare soddisfatti, fermo restando l'attestazione della congruità dell'offerta economica nei termini descritti, gli obiettivi di cui all'art. 192, comma 2 ultimo capoverso del d.lgs. 50/2016 e vale a dire *benefici per la collettività, universalità e socialità, efficienza, efficacia e qualità del servizio, ottimale utilizzo delle risorse pubbliche*, con le possibili declinazioni di seguito indicate:

**Benefici per la collettività:**

- Sviluppo Basilicata S.p.A., grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico e sociale regionale, rappresenta quadro della politica di programmazione regionale un importante **interlocutore locale** che incrocia che incrocia le esigenze ed interagire con le altre istituzioni pubbliche, il mondo delle imprese, delle associazioni di categoria, dei professionisti e della ricerca;

**Universalità e socialità:**

- assenza di vocazione commerciale, Sviluppo Basilicata S.p.A. persegue **finalità esclusivamente pubblicistiche**;
- indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato;

**Efficienza e qualità del servizio:**

- **comprovata esperienza** nella gestione di misure di finanza agevolata (nelle diverse fasi di istruttoria/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate) e di sviluppo e accompagnamento delle imprese (promozione e divulgazione, gestione programmi comunitari e incubatori d'impresa) maturata e consolidata nel tempo ed un bagaglio di conoscenza nella gestione di procedimenti amministrativi per conto dello Regione non facenti normalmente parte delle competenze professionali delle imprese private;
- osservanza delle **prescrizioni imposte dalla legge** agli enti privati in controllo pubblico nell'esercizio della propria attività (in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, antimafia) che garantisce la gestione del servizio nel il rispetto di principi cui la Pubblica amministrazione ispira la propria azione amministrativa;
- il controllo analogo a cui è sottoposta la Società garantisce **continuità del rapporto nel tempo** con la Regione **immediatezza e organicità del servizio** consentendo di orientare in modo efficace le azioni verso gli obiettivi da raggiungere, rispetto ad una potenziale pluralità di affidatari esterni;

- il controllo analogo consente, altresì, un **penetrante controllo** nel corso dell'espletamento delle attività affidate diverso ed ulteriore rispetto a quello contrattuale,
- **retribuzioni eque**, poiché una società in house risulta soggetta all'osservanza di oneri stringenti in materia di tutela del lavoro (Cons. di Stato sent. N. 22522/2017); Sviluppo Basilicata applica ai dipendenti il Contratto Collettivo di Lavoro di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia che ha scopo sociale analogo a quello di Sviluppo Basilicata, differenziandosi le due società per l'Amministrazione che ne detiene la proprietà e, di conseguenza, per i confini territoriali dei rispettivi interventi) con i relativi livelli di retribuzione essendo il personale dotato di livelli esperienza e di competenze analoghi a quelli del personale impiegatizio della società Invitalia;
- **rischio contenzioso pubblico limitato**, documentato dalla precedente attività svolta dalla società in house;

**Economicità** (quindi minor costo) derivante da:

- economia procedimentale, celerità dell'affidamento e assenza di costi per procedure di selezione e conseguente eliminazione di potenziale contenzioso collegato alla procedura di selezione;
- immediatezza operativa;
- semplificazione del controllo sullo svolgimento del servizio con le procedure di *controllo analogo*;


**Ottimale utilizzo delle risorse pubbliche**, che può ritenersi insito nell'**affidamento** in house **stesso** (per le ragioni esposte del documento l'atto di affidamento diventa di volta in volta la conferma e l'esecuzione della scelta della Regione di mantenere l'*in house*), nella **celerità** dei tempi di affidamento stesso e nell'**assoggettamento** di Sviluppo Basilicata alla **normativa pubblicistica** prevista per le società a controllo pubblico che garantisce la gestione del servizio nel rispetto dei principi cui si ispira l'azione amministrativa.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

03. 11. 2020

al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

